

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-551/13	Direttiva 2008/98/CE – Articolo 15 – Gestione dei rifiuti – Possibilità per il produttore di rifiuti di provvedere personalmente al loro trattamento – Legge nazionale di trasposizione adottata, ma non ancora entrata in vigore – Scadenza del termine di trasposizione – Effetto diretto	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-551/13 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 2008/98/CE – Art. 15 – Gestione dei rifiuti"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione Tributaria di Cagliari (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti. L'art. 14 di essa dispone che i costi, dei sistemi approntati dagli Stati UE per la gestione dei rifiuti stessi, vengano sopportati dal produttore degli stessi rifiuti, o dai detentori del momento o dai detentori precedenti, oppure da tutti quanti i menzionati soggetti, secondo le scelte discrezionali del legislatore interno al singolo Stato UE. Quanto, poi, alle modalità, secondo le quali tali sistemi di gestione debbono essere organizzati, il successivo art. 15 della Direttiva concede ancora, ai singoli Stati della UE, un certo margine di scelta, prospettando loro le seguenti possibili opzioni: 1) smaltimento diretto dei rifiuti ad opera dei produttori/detentori; 2) consegna dei rifiuti medesimi ad una persona fisica o giuridica abilitata al loro trattamento in base alle norme vigenti; 3) consegna di essi rifiuti ad un soggetto incaricato, del relativo trattamento, dalle pubbliche Autorità (è, quest'ultimo, il sistema "pubblico" di smaltimento dei rifiuti). Le citate disposizioni, recanti la prospettazione di diverse eventuali forme di trattamento dei rifiuti medesimi, sono state riprese dall'art. 188 del Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dal successivo Decreto Legislativo n. 205/2010 (quest'ultimo emesso per recepire lo stesso art. 15 della Dir. 2008/98/CE nell'ordinamento interno italiano). In materia, il legislatore italiano ha optato per affidare la gestione dei rifiuti ai Comuni, i quali espletano un apposito servizio comunale finanziato, dagli utenti, tramite pagamento di un'apposita tassa (la TARSU). Ora, il proprietario di un complesso alberghiero, avendo affidato lo smaltimento dei propri rifiuti ad un'impresa privata specializzata e ritenendo, in tal modo, di aver provveduto personalmente allo smaltimento di detti rifiuti senza ricorrere al relativo servizio municipale, rivendicava un presunto diritto a sottrarsi alla già menzionata TARSU. Per questo, il giudice del rinvio interpellava la Corte UE, chiedendo se le norme di cui alla succitata Dir. 2008/98/CE – soprattutto laddove, all'art. 15, ammettono che lo smaltimento dei rifiuti possa essere assicurato personalmente dai produttori/detentori – fossero in contrasto con la normativa interna italiana, che struttura la gestione dei rifiuti, obbligatoriamente, mediante attribuzione della stessa ad un soggetto pubblico finanziato da relative tasse. In proposito, la Corte ha risposto chiarendo che la Dir. 2008/98/CE e, in particolare, il suo art. 15, impongono esclusivamente, agli Stati UE, di assicurare che la gestione dei rifiuti sia funzionale al raggiungimento di determinati obiettivi di tutela ambientale e della salute umana, consentendo agli stessi Stati, per il resto, di scegliere discrezionalmente i mezzi più adeguati al raggiungimento dei suddetti scopi. Pertanto, con la Direttiva in questione non contrasterebbe la scelta, di uno Stato UE, di organizzare la gestione dei rifiuti, al suo interno, mediante istituzione di un apposito servizio pubblico finanziato da un inderogabile prelievo fiscale. Quindi, un soggetto che pur avesse provveduto personalmente allo smaltimento dei rifiuti prodotti, non avrebbe il diritto, per la Direttiva citata, ad evitare la tassa di cui sopra. Tuttavia, lo stesso soggetto avrebbe il potere di pretendere, in forza del fondamentale principio giuridico UE c.d. di "proporzionalità", un'adeguata riduzione della stessa tassa.

Stato della Procedura

Il 18 dicembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-551/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 42/13	Appalti pubblici – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione – Art. 45 – Situazione personale del candidato o dell'offerente – Dichiarazione obbligatoria relativa alla persona indicata come “direttore tecnico” – Omissione della dichiarazione nell'offerta – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione	sentenza	No
Scheda 2 C- 66/13	Regime nazionale di sostegno al consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – Obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica di immettere nella rete nazionale un determinato quantitativo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili o, in alternativa, di acquistare “certificati verdi” presso l'Autorità competente – Prova di tale immissione che richiede la presentazione di certificati attestanti l'origine verde dell'energia elettrica prodotta o importata – Accettazione di certificati emessi in uno stato terzo subordinata alla conclusione di un accordo bilaterale tra tale stato terzo e lo Stato membro interessato o a un accordo tra il gestore di rete nazionale di tale Stato membro ed un'analoga autorità di detto stato terzo – Direttiva 2001/77/CE – Competenza esterna della Comunità – Leale cooperazione	sentenza	No
Scheda 3 C- 358/12	Appalti pubblici – Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla Direttiva 2004/18/CE – Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Princípio di proporzionalità – Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione – Criteri di selezione qualitativa relativi alla situazione personale dell'offerente – Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Nozione di “infrazione grave” – Scostamento tra le somme dovute e quelle versate superiore a € 100 e al 5% degli importi dovuti.	sentenza	No
Scheda 4 C- 19/13	Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 quinque, paragrafo 4 – Interpretazione e validità – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – Privazione di effetti del contratto – Esclusione	sentenza	No

Scheda 5 C- 213/13	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 93/37/CEE – Atto di “impegno a locare” edifici non ancora costruiti – Decisione giurisdizionale nazionale con forza di giudicato – Portata del principio dell’intangibilità del giudicato in una situazione contrastante con il diritto dell’Unione	sentenza	No
Scheda 6 C- 440/13	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 89/665/CEE – Situazione personale del candidato o dell’offerente – Aggiudicazione dell’appalto in via provvisoria – Indagini penali avviate nei confronti del legale rappresentante dell’aggiudicatario – Decisione dell’Amministrazione aggiudicatrice di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e di revocare la procedura di gara – Sindacato giurisdizionale	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-42/13 - ex art. 267 del TFUE**

“Appalti pubblici – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Direttiva 2004/18/CE”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR per la Lombardia ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici (contratti scritti con i quali un'Amministrazione o un altro Organismo pubblico - c.d. “appaltante” - affidano ad un operatore, pagandogli un corrispettivo, l'esecuzione di lavori, servizi o forniture). L'art. 2 di tale Direttiva impone all'appaltante di trattare gli operatori, interessati all'aggiudicazione dell'appalto pubblico, su un piede di parità, senza operare discriminazioni tra di loro. Il succitato art. 45 impone l'esclusione, dal concorso per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, delle imprese i cui titolari – o quanti rivestono al loro interno cariche rilevanti – siano stati dichiarati definitivamente responsabili per i gravi crimini menzionati allo stesso articolo. L'assenza di tali cause di esclusione deve essere provata, dai candidati, con un'adeguata certificazione, che l'appaltante, ai sensi dell'art. 51 della Direttiva, “può” invitare ad “integrare” o “chiarire”. In Italia, la Dir. 2004/18/CE è stata recepita dal D. Lgs. 163/2006, il cui art. 38 precisa che, se un concorrente è un'impresa individuale, può subire detta esclusione anche se la responsabilità penale, di cui sopra, inerisce solo al “direttore dei lavori” di tale impresa. Il caso di specie: un'Amministrazione appaltante aveva previsto, nel Capitolato d'appalto, una causa di esclusione dei concorrenti non menzionata né dall'art. 45 della Dir. 2004/18/CE, né dal D. Lgs. 163/2006: il fatto che il concorrente stesso, entro termini tassativi, omettesse di provare l'assenza delle predette responsabilità penali. Veniva quindi esclusa un'impresa individuale che, nei termini predetti, non aveva addotto le prove che il proprio “direttore dei lavori” era esente da tale responsabilità, pur risultando, una volta scaduti tali termini, pacificamente in grado di dimostrarlo. Poiché, quindi, l'Amministrazione non consentiva l'integrazione tardiva di tali prove, si chiedeva alla Corte se ciò fosse compatibile con il combinato disposto degli artt. 45 e 51 della Direttiva in questione. In primo luogo, la Corte UE ha precisato che il comportamento dell'Amministrazione non contrasta con il suddetto art. 51 della Dir. 2004/18/CE, in quanto esso attribuisce all'appaltante il “potere”, ma non l’“obbligo”(vedi sopra) di acquisire tardivamente le prove non prodotte nei termini. Quindi, la stessa Corte ha sottolineato come la stazione appaltante, nel caso di specie, si sia comportata nel pieno rispetto delle norme di cui all'art. 2 della stessa Direttiva (vedi sopra). Il Capitolato, infatti, stabiliva inderogabilmente che le prove richieste dovessero essere, dai concorrenti, prodotte entro certi termini a pena di esclusione dal concorso: ora, ove l'Amministrazione avesse accettato, da parte di certi candidati, una produzione tardiva delle stesse prove, avrebbe con ciò stesso penalizzato i concorrenti più solerti e corretti, vale a dire quelli che avessero rispettato rigorosamente i termini indicati. A motivo di ciò, quindi, l'Amministrazione avrebbe violato l'art. 2 della Direttiva in questione, che vieta all'Amministrazione appaltante di discriminare tra di loro i concorrenti nelle procedure per l'assegnazione degli appalti pubblici e, quindi, le impone di trattarli su un piede di parità.

Stato della Procedura

In data 6 novembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-42/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-66/13 - ex art. 267 del TFUE**

“Regime nazionale di sostegno al consumo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 3 e 216 del Trattato TFUE - che vietano, ai singoli Stati dell'Unione europea, di concludere accordi internazionali che incidano, modificandone la portata, su norme già emanate dalla stessa UE - e l'art. 5 della Dir. 2001/77/CE, la quale intende promuovere nella UE il consumo di energia “verde”, cioè prodotta da “fonti energetiche rinnovabili non fossili”. Il fatto che un'impresa abbia effettivamente immesso sul mercato energia “verde”, viene certificato da “garanzie di origine” rilasciate dalle competenti Autorità. Per mettere in commercio energia “verde”, un'impresa può produrla o acquistarla da altre imprese. Se queste ultime sono stabilite in uno Stato UE diverso da quello dell'acquirente, il succitato art. 5 della Dir. 2001/77/CE impone che a rilasciare la “garanzia di origine” siano le Autorità dello Stato UE in cui risiede il “venditore”, salvo poi il diritto dell'importatore a che tali certificati siano “riconosciuti” dalle Autorità del proprio Stato UE, ove conformi ai criteri di oggettività, trasparenza e non discriminatorietà. Con l'art. 11, 1° co., del Decreto Legislativo n. 79/1999, il legislatore italiano ha previsto un obbligo alternativo: 1) o le imprese immettono in commercio una certa quota di energia rinnovabile (producendola o acquistandola da terzi); 2) o le stesse acquistano “certificati verdi” (si tratta di titoli il cui acquisto impone alle imprese un costo rilevante). Così, le imprese vengono “stimolate” ad immettere in commercio energia “pulita”, a pena di dover acquistare i suddetti certificati. Ora, all'art. 4, 6° co., del D. M. 11/11/1999 e all'art. 20, 3° co., del D. L.g.s. 387/2003 (che ha abrogato il predetto D. M.), è stabilito che, se un'impresa italiana acquista energia “verde” da produttori non di altri Stati UE, ma di stati terzi, le Autorità italiane possono riconoscere le “garanzie di origine” rilasciate da detti stati esteri e, di conseguenza, esonerare l'impresa italiana in questione dall'obbligo di acquistare “certificati verdi”: è tuttavia richiesto che, al momento dell'acquisto, risulti già stipulato un accordo internazionale (o comunque tra le competenti Autorità italiane e quelle dello stato terzo coinvolto) che regolamenti tutte le condizioni e le modalità del rilascio e del riconoscimento di esse garanzie. Quindi - laddove l'art. 5 della citata Dir. 2001/77/CE ammette solo il “riconoscimento”, da parte di uno Stato UE, delle “garanzie di origine” rilasciate in altri Stati UE - la normativa italiana di cui sopra ammette che Accordi internazionali (o altre intese transfrontaliere) consentano all'Italia di “riconoscere” le “garanzie di origine”, rilasciate da stati extraUE, come idonee ad esonerare gli operatori nazionali, che ne siano in possesso, dall'obbligo di acquistare “certificati verdi”. Al riguardo, la Corte UE considera tali accordi internazionali, e quelli loro assimilati, tali da interferire, modificandone la portata, con la citata Dir. 2001/77/CE, la quale, in materia, si propone come esclusiva, non ammettendo integrazioni esterne. Pertanto, tali Accordi o intese affini non sarebbero compatibili con i predetti artt. 3 e 216 del Trattato TFUE, in quanto modificherebbero la portata di una normativa UE già esistente.

Stato della Procedura

In data 26 novembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-66/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-358/12 - ex art. 267 del TFUE****"Appalti pubblici – Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla Direttiva 2004/18/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il TAR per la Lombardia ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE (rispettivamente, sulla "libertà di stabilimento delle imprese" e sulla "libera prestazione dei servizi"), in virtù dei quali le norme di uno Stato UE non possono riservare, agli operatori economici provenienti da altri Stati della stessa UE, condizioni di svantaggio rispetto a quelle previste per gli operatori "interni". L'applicazione di tali principi agli "appalti pubblici" impone che gli stessi vengano di regola assegnati, dalle Amministrazioni, all'impresa selezionata mediante procedimenti che garantiscano, al massimo, l'egualanza di partenza fra operatori "interni" e "transfrontalieri". Ora, l'art. 45 della Dir.va 2004/18/CE consente agli Stati UE di "escludere", dalle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici di valore superiore a determinate "soglie", i candidati che – o per le norme dello Stato UE in cui sono stabiliti, o per quelle dello Stato UE in cui la gara si svolge – non siano "in regola" rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali. In Italia, l'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, combinatamente con l'art. 8, par. 3, del Decreto 24/10/2007, esclude automaticamente, dalle gare per l'assegnazione di appalti pubblici "sopra" o anche "sotto" dette "soglie", i candidati il cui inadempimento agli obblighi contributivi, circa il singolo periodo di contribuzione, sia tale che lo scostamento, tra la somma legalmente dovuta e quella versata, sia superiore al 5% e, in ogni caso, non inferiore ad € 100,00. Si è chiesto dunque alla Corte UE se tale automatica esclusione – in luogo di un giudizio proporzionato al singolo caso concreto, soprattutto quando l'appalto è "sottosoglia" – dei candidati responsabili di inadempimenti contributivi tanto esigui quanto quelli sopra descritti, sia compatibile con i suddetti principi ex artt. 49 e 56 TFUE. La risposta della Corte è stata negativa, poiché la citata normativa italiana, pur formalmente rivolta sia agli operatori "interni" che a quelli di altri Stati UE, è di fatto più gravosa per i secondi: questi ultimi, dovendosi mettere in regola sia di fronte alla legge dello Stato UE di residenza, sia di fronte alla legge italiana, sono tenuti ad adempimenti più gravosi rispetto a quelli richiesti ai primi, per cui sono discriminati. Tuttavia, i principi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE sono derogabili, in funzione della tutela di interessi prevalenti di ordine pubblico: questi, nella fattispecie, si sostanzierebbero nell'esigenza di garantire, con l'esclusione degli inadempienti (italiani o no) agli obblighi contributivi, l'affidabilità e la serietà dell'aggiudicatario dell'appalto. La Corte respinge anche il dubbio che tale esclusione, pur confacente al predetto obiettivo di ordine pubblico – e tuttavia non graduata sul caso concreto – violi il criterio di "proporzionalità" (anch'esso immanente ai principi ex artt. 49 e 56 TFUE). Sul punto, infatti, la Corte ha replicato che la stessa Dir.va 2004/18/CE ha ammesso espressamente, al predetto art. 45, che gli Stati UE escludano dalle gare d'appalto gli inadempienti agli obblighi contributivi, senza imporre una "modulazione" della disciplina di tale "esclusione" in rapporto alle particolarità del caso concreto e, inoltre, senza porre limiti minimi al valore degli inadempimenti idonei a tale esclusione.

Stato della Procedura

In data 10 luglio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-358/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 4 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-19/13 - ex art. 267 del TFUE****"Appalti pubblici – Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla Direttiva 2004/18/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 2 quinquies, par. 4, della Direttiva 89/665/CEE. Ai sensi dell'altra Direttiva n. 2004/18/CE, quando le Amministrazioni o altri Organismi ad esse assimilati (stazioni appaltanti) intendano commissionare lavori, forniture o servizi, dandone l'esecuzione in appalto ad operatori economici, debbono individuare questi ultimi, di regola, nei vincitori di apposita "pubblica gara". Quest'ultima, infatti, realizza quella parità di trattamento - tra i partecipanti "interni" allo Stato UE in cui si svolge la gara e quelli provenienti da altri Stati UE - che meglio risponde alla finalità di integrare i mercati nazionali in un mercato "unico" europeo. Invece, l'aggiudicazione dell'appalto per "procedura negoziata" è ammessa, dalla Dir.va 2004/18/CE, solo in casi limitati, in quanto lascia direttamente alla stazione appaltante la scelta dell'appaltatore, escludendo la concorrenza di altri imprenditori, soprattutto transfrontalieri. Ora, se si aggiudica un appalto pubblico con "procedura negoziata", ove la citata Dir.va 2004/18/CE impone la "gara pubblica", la stessa aggiudicazione risulta "illegittima" e può essere sanzionata – come vuole un'altra Direttiva, cioè la 2007/66 - con la possibilità di chiedere, mediante ricorso ad un organo "terzo", che la stessa sia dichiarata priva di effetti. Ciò, salva un'eccezione: ove una "stazione appaltante" aggiudichi un appalto pubblico - che per la Dir.va 2004/18/CE deve essere fatto oggetto di "pubblica gara" - per "procedura negoziata" e, quindi, senza pubblicazione del bando di tale gara, essa aggiudicazione non potrà essere considerata senza effetti se l'appaltante stessa: 1) risultava motivatamente persuasa della legittimità dell'aggiudicazione (affidamento legittimo); 2) aveva messo i terzi in condizioni di esperire un efficace ricorso entro un termine minimo. La Dir.va 89/665/CEE, su cui verte la presente causa pregiudiziale, reca in sostanza le stesse disposizioni. Infatti, il suo art. 2 quinquies, par. 1, stabilisce in generale che l'aggiudicazione di appalto pubblico - disposta senza previa pubblicazione del bando di gara nel GUCE, laddove la Dir.va 2004/18/CE avrebbe imposto detta pubblica gara – è priva di effetti. Tuttavia, al par. fo 4 di esso art. 2 quinquies, la medesima Dir.va 89/665 dispone che l'aggiudicazione non è, in ogni caso, inefficace, ma conserva i suoi effetti, se l'Amministrazione aggiudicatrice: 1) ritiene che la mancata pubblicazione del bando di gara sia in regola con la predetta Dir.va 2004/18/CE; 2) ha pubblicato, nel già citato GUCE, un avviso conforme ai requisiti di cui all'art. 3 bis della stessa Dir.va 89/665, in cui palesa l'intenzione di concludere contratti; 3) il contratto (di appalto) non è stato stipulato prima della scadenza di almeno 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso suddetto. La Corte UE, interpellata, ha chiarito come il sacrificio - che tale art. 2 quinquies, par. 4, impone all'esigenza di rimuovere le aggiudicazioni contrarie alla Dir.va 2004/18/CE - è ragionevole e plausibile: la compressione di una tale istanza, infatti, si impone allo scopo di affermare la certezza del diritto e la protezione dell'affidamento legittimo ed incolpevole delle pubbliche Amministrazioni.

Stato della Procedura**In data 11 settembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-19/13 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.**

Scheda 5 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-213/13 - ex art. 267 del TFUE**

“Appalti pubblici di lavori- Dir.va 93/37/CEE – Atto di “impegno a locare” edifici non ancora costruiti”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2004/18/CE relativa agli “appalti pubblici”, nonché la valenza, per il diritto della UE, di un giudicato “nazionale” contrastante con tale diritto. Sono soggetti alla citata Direttiva, per l’art. 1 di essa, gli appalti pubblici di “lavori”, in base ai quali un’Amministrazione stabilisce, con un operatore economico, che quest’ultimo eseguirà, dietro corrispettivo, delle attività rientranti nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva medesima, cioè risultanti, per grandi linee, nella realizzazione, o modifica, o demolizione di costruzioni. D’altra parte, l’art. 16 della stessa Direttiva stabilisce che essa non è applicabile quando l’Amministrazione intende ottenere da un operatore la concessione in uso, a titolo di locazione, di un’immobile la cui proprietà rimane all’operatore stesso. La soggezione alla suddetta Dir.va 2004/18/CE obbliga l’Amministrazione, di regola, ad individuare la controparte di un rapporto nel vincitore di un’apposita “pubblica gara”, cioè di un concorso aperto alla potenziale partecipazione di tutti gli aventi interesse, sia “interni” allo Stato UE che indice la gara stessa, sia provenienti da altri Stati dell’Unione. Al contrario, le Amministrazioni possono scegliere liberamente, senza previa “pubblica gara”, l’operatore da cui prendere in locazione un immobile, non essendo tale situazione soggetta alla Dir.va 2004/18/CE. Nel caso di specie, il Comune di Bari riceveva, da un operatore scelto senza “gara pubblica”, il godimento di un complesso edilizio che al momento dell’accordo ancora non esisteva. Si chiedeva alla Corte UE, quindi, se tale intesa sostanziasse un “appalto pubblico di lavori” o una “locazione di immobili”. Al riguardo, la Corte ha precisato che la natura di una fattispecie, disciplinata dal diritto UE, deve definirsi in base a quest’ultimo, non rilevando la qualificazione datane dai diritti nazionali. Per tale diritto UE, dunque, un rapporto, connotato da aspetti riconducibili a tipologie giuridiche diverse, deve ascriversi alla tipologia giudicata “prevalente”. Ora, nel caso del Comune di Bari (sopra), ricorrono profili tipici della locazione: la proprietà dell’edificio, una volta ultimato, non si trasferisce al committente come nell’appalto, ma rimane all’operatore, il quale ne concede solo l’uso a tempo determinato e dietro canone periodico. Tuttavia, sarebbero prevalenti, in tale rapporto, i profili dell’“appalto di lavori”: è evidente che l’operatore, per rispettare l’obbligo a locare edifici non ancora esistenti al momento dell’accordo, veniva ad assumere, per implicito, anche l’obbligo della loro realizzazione (come nell’appalto di lavori pubblici). Peraltro, le modalità e i criteri di tale realizzazione non venivano definiti dall’operatore, ma specificati dall’Amministrazione stessa in un “quadro esigenziale” allegato al proprio bando. Nella fattispecie, dunque, trattandosi di “appalto pubblico di lavori”, la Corte ritiene che: 1) l’operatore doveva essere scelto per “pubblica gara”; 2) nondimeno, l’avvenuta aggiudicazione - ancorchè contraria al diritto UE - dovesse ritenersi inamovibile, in quanto confermata per sentenza “passata in giudicato”. Infatti, per il diritto UE i giudicati dei giudici nazionali sono intangibili, in omaggio al principio della “certezza del diritto”.

Stato della Procedura

In data 10 luglio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-213/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 6 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-440/13 - ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 89/665/CEE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il TAR per la Lombardia chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 41, par. 1, 43 e 45 della Direttiva 2004/18/CE, sugli appalti pubblici. Tale art. 41, ai fini della trasparenza dei rapporti tra i privati e la pubblica Amministrazione, stabilisce che ogni “decisione”, assunta dalle Amministrazioni in merito all’aggiudicazione di un appalto, deve essere resa nota a tutti i partecipanti alla procedura concernente tale aggiudicazione. Fra tali “decisioni”, lo stesso art. 41 menziona, in particolare, quella consistente nella “rinuncia” ad “aggiudicare un appalto”. Il successivo e suindicato art. 43 impone altresì, alle Amministrazioni, che per ogni appalto redigano un verbale, ivi rappresentando le “ragioni per le quali l’amministrazione....ha rinunciato ad aggiudicare un appalto”. Infine, il succitato art. 45 enuncia i casi di “esclusione” di un candidato da una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico. Alcune, di tali ipotesi di esclusione, consistono nel fatto che il partecipante alla gara è stato ritenuto responsabile penalmente, circa alcuni gravi reati, da una “sentenza definitiva”. Altre ipotesi di esclusione, invece, constano della circostanza per cui, al candidato, vengano attribuiti alcuni comportamenti illeciti, anche se gli stessi non sono stati acclarati da sentenza definitiva (si parla, in proposito, di accertamenti eseguiti “con qualsiasi mezzo di prova”). Pertanto, si chiedeva alla Corte UE di chiarire se detti articoli della Dir. 2004/18/CE fossero di ostacolo alla normativa italiana che consente alla pubblica Amministrazione – come avvenuto nel caso di specie - di rinunciare all’aggiudicazione definitiva di un appalto già provvisoriamente aggiudicato al termine di una pubblica gara, nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio sia rimasto il solo concorrente (essendo stati esclusi gli altri) e nei suoi confronti non consti alcuna sentenza definitiva di responsabilità penale per i reati di cui all’art. 45 della succitata Direttiva, ma solo l’avvenuto inizio di indagini penali in proposito. Al riguardo, la Corte risponde di non ravvisare l’ostacolo predetto, in quanto: 1) le ipotesi di cui all’art. 45, par. 1, della Direttiva, che esigono l’accertamento della responsabilità penale del candidato per sentenza passata in giudicato, costituiscono dei casi di “esclusione” dalla gara d’appalto (e, fra l’altro, non tutti i casi). Ora, nella fattispecie, sussiste una “rinuncia” all’aggiudicazione definitiva in favore del vincitore della gara, cioè un atto ben distinto, quanto ai presupposti, dall’“esclusione” del vincitore stesso. Inoltre, gli stessi artt. 41 e 43 della stessa Dir. 2004/18/CE, sopra riportati, espressamente menzionano la “rinuncia” all’aggiudicazione di un appalto (vedi sopra), lasciando intendere che si tratta di ipotesi autonoma rispetto all’“esclusione” del candidato. La Corte UE chiarisce, inoltre, che l’art. 1 della Direttiva 89/665/CEE, laddove prevede che ogni “decisione” dell’Amministrazione, in tema di appalti soggetti alla suddetta Dir. 2004/18/CE, venga fatta oggetto di “ricorso” per violazione delle stesse norme UE, impone ai giudici nazionali, investiti di tale ricorso, un sindacato di mera “legittimità” sulla decisione impugnata. Le stesse norme UE, invece, non obbligano lo stesso giudice ad alcun controllo sul “merito” di essa decisione.

Stato della Procedura**In data 11 dicembre 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 440/13 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/media periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITÀ E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-590/13	Fiscalità indiretta – IVA – Sesta Direttiva – Articoli 18 e 22 – Diritto alla detrazione – Acquisizioni intracomunitarie – Autoliquidazione – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali	sentenza	No
Scheda 2 C-428/13	Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE – Struttura e aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato – Determinazione di un'accisa – Principio che stabilisce un'aliquota d'accisa per tutte le sigarette – Facoltà degli Stati membri di stabilire un'accisa minima – Sigarette della classe di prezzo meno elevata – Normativa nazionale – CATEGORIA SPECIFICA DI SIGARETTE – Fissazione dell'accisa nella misura del 115%	sentenza	No
Scheda 3 C-472/12	Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8471 e 8528 – Schermi al plasma – Funzionamento come schermo di computer – Potenziale funzionamento come schermo televisivo in seguito all'inserimento di una scheda video	sentenza	No
Scheda 4 C-272/13	Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale – Obbligo di introdurre fisicamente le merci nel deposito – Inosservanza – Obbligo di versare l'IVA nonostante il fatto che essa sia già stata assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile	sentenza	Sì
Scheda 5 C-107/13	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Versamento di acconti – Dinego di concessione della detrazione – Evasione – Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell'operazione imponibile	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-590/13 - ex art. 267 del TFUE****“Fiscalità indiretta – IVA – Sesta Direttiva – Articoli 18 e 22 – Diritto alla detrazione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

La Corte di Cassazione (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 18 e 22 della sesta Direttiva 77/388/CEE sull’imposta detta “IVA”, che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, eseguite da un cedente/prestatore nell’ambito dell’esercizio di un’attività economica e dietro corrispettivo. Normalmente, tenuto a pagare l’IVA è lo stesso cedente/prestatore, anche se, di fatto, la stessa viene “scaricata” sulla sua controparte, poiché il prezzo, richiesto a quest’ultima, viene maggiorato di un importo pari all’IVA medesima. Ora, se un imprenditore, gravato da IVA, acquista da un altro imprenditore beni/servizi funzionali alla propria attività di impresa (es: un’avvocato acquista un computer per lo studio), finisce per subire, sui predetti beni, lo “scarico” dell’IVA gravante il cedente/prestatore “a monte”. Tuttavia, l’ordinamento gli consente di “recuperare” l’IVA in tal modo “scaricata”, ammettendolo a “detrarre” il relativo importo dal proprio debito IVA. In ogni caso, la regola per cui l’IVA grava formalmente il cedente/prestatore, trova un’eccezione nel caso dei beni importati in uno Stato UE da un altro Stato UE: qui, infatti, l’IVA non grava sul cedente, ma sull’acquirente che ha importato il bene, il quale, tuttavia, ha diritto a “detrarre” – dal proprio debito IVA in quanto, come imprenditore, ne sia gravato – la stessa IVA relativa all’importazione. Quindi: il debito dell’IVA sull’importazione, ed il credito alla corrispondente “detrazione” della stessa dal totale del debito di imposta, si “compensano”, per cui nessun passaggio di denaro corre, effettivamente, tra il Fisco e l’importatore. I succitati artt. 18 e 22 della Dir. 77/388/CEE citano alcuni adempimenti, cui è tenuto l’importatore di beni da un altro Stato UE: fra di essi, quelli di cui all’art. 22 sono previsti per tutti gli Stati UE (contabilizzazione interna delle operazioni IVA, nonché presentazione di apposita dichiarazione al Fisco), mentre quelli di cui all’art. 18 debbono essere stabiliti dal legislatore interno del singolo Stato UE. Nel novero di questi ultimi, rientrano gli adempimenti di cui agli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R n. 633/1972, come modificato dal D. L. n. 331/1993. Essi consistono nell’obbligo, gravante sull’importatore, a produrre una fattura dell’importazione indicante tutti gli elementi di cui agli stessi articoli e, altresì, ad annotare essa fattura su un apposito “registro”. Si chiedeva dunque alla Corte UE se, ornessi detti adempimenti, il diritto dell’importatore alla detrazione sarebbe venuto meno, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto pagare effettivamente, al Fisco, l’IVA sull’importazione, per l’impossibilità di compensarla con l’estinto diritto alla “detrazione”. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che la perdita del diritto alla detrazione – circa le importazioni – potrebbe conseguire solo al mancato rispetto, da parte dell’importatore medesimo, di formalità “sostanziali”. Queste sono le stesse, in difetto delle quali l’Amministrazione non sarebbe in grado di ricostruire la posizione, ai fini dell’imposta IVA, del contribuente. Ciò atteso, non potrebbero definirsi “sostanziali” gli adempimenti previsti dal legislatore italiano agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 633/1972.

Stato della Procedura

In data 11 dicembre 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 590/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/media periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-428/13 - ex art. 267 del TFUE****“Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 7 e 8 della Direttiva 2011/64/UE relativa all’“accisa” sul “tabacco lavorato”. L’accisa è un’imposta indiretta che, pur gravando il produttore/venditore di un bene, economicamente si “scarica” sul consumatore dello stesso bene, in quanto il prezzo del prodotto viene maggiorato di un importo corrispondente all’accisa medesima. Il già citato art. 7 colpisce “tutte” le sigarette con un’accisa “globale”, una cui parte, variabile, viene calcolata applicando una stessa quota matematica al prezzo del prodotto (i prezzi differiscono in base alle varie classi di prodotto), mentre l’altra parte, di natura fissa, deriva dall’applicazione, a ciascun prodotto quale ne sia il prezzo, di un prelievo identico. Detto art. 7 puntualizza che sia la “quota” di detta parte variabile, sia l’“importo” della parte fissa, debbono essere “uguali” per “tutte le sigarette” (affinchè, fra le diverse classi di sigarette, non si ingenerino discriminazioni diverse da quelle inerenti a caratteristiche oggettive della merce, come il prezzo). Ora, per l’art. 8, co. 6, della stessa Dir. 2011/64/UE, i singoli Stati UE possono prevedere, sulle sigarette, un’accisa “minima”. In Italia, gli artt. 39 quinqueies e 39 octies del D. Lgs n. 504/1995, come modificato dalla L. 122/2010 e unitamente alle relative “decisioni” AAMS, prevedono che detta accisa “minima” si applichi a determinate classi di sigarette dal modico prezzo, nello specifico costituite dalle sigarette il cui prezzo è inferiore a quello della classe di sigarette analoghe più richieste. Al contrario queste ultime, il cui prezzo è più elevato, rimangono soggette alla predetta accisa “globale”, che, applicata in concreto, paradossalmente fornisce un gettito “inferiore” a quello della predetta accisa “minima” la quale, come già precisato, incide sulla classe di prodotto cui è collegato un prezzo inferiore. Tali classi di sigarette, il cui basso prezzo viene “gonfiato” dall’accisa “minima” scoraggiando la relativa clientela, provengono essenzialmente da altri Stati UE, per cui la Corte ritiene che il regime fiscale in oggetto penalizzi il prodotto transfrontaliero, gravandolo di imposte assai più pesanti di quelle incidenti sull’analoga merce interna. Ciò contrasterebbe con la Dir. 2011/64/UE di cui si tratta, in quanto: 1) laddove un’accisa sia effettivamente “minima”, il gettito della stessa, al contrario di quanto si verifica nella fattispecie, dovrebbe risultare il più basso, tra quelli provenienti dalle diverse classi di un certo settore di prodotti omogenei; 2) poichè l’art. 7 stabilisce che la quota della parte variabile dell’accisa globale deve essere sempre “uguale”, come “uguale” deve essere l’importo della parte “fissa” di tale accisa, per ragioni di coerenza sistematica anche l’accisa “minima” dovrebbe essere “uguale” per tutte le classi di prodotti omogenei (a prescindere dal loro prezzo); 3) l’accisa “minima”, come configurata dal legislatore italiano, finisce per garantire un regime “protezionistico” al prodotto tabacchiero interno, laddove la Direttiva persegue lo scopo, opposto, della creazione di un mercato unico, a livello UE, del tabacco lavorato.

Stato della Procedura

In data 9 ottobre 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio C-428/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza è foriera di effetti finanziari, anche se non ulteriori rispetto a quelli riconducibili alla procedura di infrazione 2011/4175 (diminuzione delle pubbliche entrate, per la richiesta, da parte UE, di parificare l’accisa sulle sigarette UE a quella imposta sulle sigarette italiane)

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-472/12 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare la “Nomenclatura Combinata” (NC) nelle versioni dei Reg.ti n.ri 2388/2000, 2031/2001, 1832/2002 e 1789/2003. Ai prodotti, provenienti da stati “terzi” rispetto alla UE ed introitati nella stessa, si applicano dei prelievi doganali individuati in base ad un “sistema” di voci e sottovoci, a ciascuna delle quali corrispondono una specifica tipologia merceologica e una specifica imposta. Detto sistema, detto di Nomenclatura Combinata (NC), viene introdotto nella UE, ogni anno, da apposito Regolamento e riprende, in sostanza, le categorie e le relative tariffe doganali dettate dal Sistema Armonizzato (SA), che è internazionale. Ora, la voce 8471 di tale SA si riferisce alla merce “macchine automatiche per il trattamento dell’informazione e loro unità”. Per essere tali, dette unità debbono in sè applicare all’informazione un qualche trattamento, quindi appartenere al tipo utilizzato “esclusivamente” o almeno “principalmente” quale parte di dette macchine complesse e, infine, essere collegabili all’unità centrale di tali macchine. Nel corpo di tale SA, si precisa, poi, che sono “unità” di una macchina complessa di trattamento dell’informazione gli elementi che “visualizzano” la stessa, come gli schermi dei computer. Tali schermi, quindi, rientrano nella voce 8471 relativa ai sistemi complessi informativi e, dunque, sono esenti da dazi doganali. Diversi da tali “unità” sono gli schermi delle televisioni, indicati alla diversa voce 8528 e soggetti al dazio al 14%. Le “Note esplicative” allo stesso SA enucleano, fra le differenze delle due tipologie, il fatto che gli schermi per computer ricevono solo segnali emessi dall’unità centrale del sistema complesso di informazione e non possono ricevere, a differenza degli schermi per televisori, segnali video composti. Rispetto a questi ultimi, poi, hanno una più bassa emissione di campo magnetico e una più piccola dimensione dei punti pixel. Ora, una ditta importava in Italia degli “schermi al plasma”, che, al momento dell’importazione, potevano recepire solo segnali emessi da macchine complesse per l’elaborazione dell’informazione e, quindi, erano utilizzabili solo come schermi per computer. Tuttavia, inserendo in un apposito alloggiamento degli stessi schermi una scheda video di modestissimo prezzo – come suggeriva anche il manuale d’uso ad essi allegato – sarebbero diventati in grado di recepire segnali composti, funzionando, così, come schermi televisivi. Già all’atto dell’importazione, poi, essi erano corredati di accessori utilizzabili solo a seguito dell’inserimento della predetta scheda. La Corte UE, circa l’esatta classificazione doganale di tali schermi al plasma (all’epoca dei fatti ancora non vigeva il Reg. 754/2004 che li ascrive chiaramente alla voce “8528 – apparecchi per la televisione”), ha stabilito essere necessaria l’applicazione del criterio dell’“oggettiva destinazione” della merce. Pertanto, in base alla configurazione oggettiva dei beni in questione, la Corte ha ritenuto sussistenti sia la destinazione per computer che quella per televisore, lasciando al giudice nazionale la valutazione su quale fosse, alla stregua delle predette “note esplicative” del SA, la funzione “prevalente”.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 472/12 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 272/13 - ex art. 267 del TFUE**

“Imposta sul valore aggiunto – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione Regionale Tributaria per la Toscana (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 16 della Direttiva 77/388/CEE sull’IVA. In deroga al principio generale, tale Direttiva dispone che - quando un soggetto (cedente) trasferisce un bene ad un altro soggetto (cessionario) e lo stesso bene viene importato dall’estero - l’IVA su tale operazione gravi sullo stesso cessionario (c.d. “reverse charge”). Di regola, detto cessionario deve effettivamente versare tale imposta all’atto stesso dell’importazione, per l’art. 10, par. 3, della predetta Direttiva. Tuttavia, se il bene importato non viene immesso al consumo subito, ma dopo essere stato assoggettato, medio tempore, al regime del “deposito fiscale ai fini IVA”, l’art. 16 dispone che gli Stati della UE possano posticipare il versamento dell’IVA al momento dello svincolo di detti beni dal regime in questione. Si precisa poi che tale “cessionario”, tenuto a pagare l’IVA all’importazione, può, se i beni importati sono “strumentali” alla sua attività, “dedurre” la stessa IVA dal debito medesimo (è il principio per cui l’IVA è neutrale per gli operatori economici). In Italia, l’art. 50 bis, 4^o co, del D. L. n. 331/1993 prevede che, affinchè sussista il regime del “deposito fiscale IVA”, l’importatore deve introdurre fisicamente i beni in un “deposito IVA”; inoltre, l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 prevede che il pagamento intempestivo dell’IVA sia causa di rilevanti sanzioni, anche implicanti l’obbligo di pagare l’IVA stessa una seconda volta. Ora, un operatore importava della merce da uno stato extraUE, vincolandola al “deposito IVA” e registrandola nei registri di quest’ultimo, senza, tuttavia, introdurla fisicamente nel relativo spazio. In seguito allo svincolo di essa merce, l’impresa pagava, su di essa, l’IVA dovuta. Il Fisco, tuttavia, riteneva che per la legge italiana – non essendosi perfezionato il regime di deposito fiscale, difettando la materiale introduzione della merce nel deposito - l’operatore, che avrebbe con ciò dovuto pagare l’IVA all’atto dell’importazione, avesse pagato l’IVA in ritardo. Quindi, per il succitato art. 13 del D. Lgs. 471/97, gli veniva irrogata una sanzione pecunaria comprensiva, tra l’altro, dell’obbligo di pagare nuovamente la medesima IVA. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che la Direttiva 77/388/CEE consente, ai legislatori nazionali, di definire i requisiti “formali” dei depositi fiscali, purché “proporzionali” agli scopi cui sono rivolti: ne deriva che il requisito della materiale presenza delle merci nel “deposito fiscale ai fini IVA”, sarebbe compatibile con il diritto UE, in quanto di natura “formale” e proporzionale allo scopo di garantire che le merci “svincolate” scontino effettivamente l’IVA. Tuttavia, la Corte UE ha sottolineato che nel caso di specie – come in tutte le ipotesi in cui non ricorrono né frode né danno all’erario pubblico - il ritardo nel pagamento dell’IVA non può giustificare che, a titolo di sanzione, il contribuente venga tenuto a pagare l’IVA una seconda volta, poiché ciò rappresenterebbe, in sostanza, una negazione del diritto alla detrazione dell’IVA stessa e una lesione del principio, fondamentale, della neutralità dell’IVA medesima nei confronti degli esercenti un’attività economica.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 272/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In base a tale sentenza, il Fisco dovrebbe restituire le sanzioni per ritardato pagamento, laddove le stesse hanno vanificato il diritto, spettante agli importatori, alla detrazione dell’IVA.

Scheda 5 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-107/13 - ex art. 267 del TFUE****“Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice bulgaro chiede, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 65, 90, par. 1, 168, lett. a), 185, par. 1, 193 e 205 della Direttiva 2006/112/CE, la quale attiene all’IVA, vale a dire all’imposta incidente sulle forniture di beni e/o servizi eseguite nella UE, dietro corrispettivo, da cedenti/prestatori nell’ambito della loro impresa. Per il diritto, l’imposta deve essere pagata dal cedente/prestatore, che tuttavia la “scarica” sulla controparte maggiorandone il prezzo dell’operazione. Ora, qualora il cedente o il prestatore - debitori IVA ma scaricanti la stessa sui soggetti cui forniranno beni e servizi - a loro volta acquistino beni o servizi, subiscono anch’essi lo “scarico” dell’IVA incidente sui loro fornitori. Tale IVA (c.d. IVA a credito), ove i beni/servizi acquisiti siano strumentali all’esercizio della propria impresa, essi la possono detrarre dal loro debito IVA. In tal modo, vengono sollevati dell’IVA scaricata su di loro, ma facente carico, per il diritto, al loro fornitore. Il Fisco, d’altra parte, non subisce nessuna perdita in ragione di detta “detrazione”, in quanto l’IVA detratta dal cessionario la recuperava dal fornitore. E’ evidente che un tale meccanismo si presta ad operazioni fraudolente volte all’elusione fiscale. Infatti, basterebbe che un imprenditore simulasse di avere acquisito, a monte, beni o servizi utili alla sua impresa - laddove tali operazioni fossero in sostanza inesistenti - per danneggiare il Fisco: lo stesso operatore, detraendo dal proprio debito IVA la presunta “IVA a credito”, sottrarrebbe allo Stato un gettito di imposta che quest’ultimo non potrebbe recuperare neppure dal simulato cedente, proprio perché questi, essendo l’operazione fittizia, non ha pagato la relativa IVA. Nel caso descritto, la Corte ha precisato sussistere un “abuso” del diritto UE, poiché uno strumento lecito come la “detrazione dell’IVA a credito”, previsto dalle norme UE, verrebbe piegato al conseguimento di risultati illeciti (cioè l’elusione fiscale). Di fronte a tale abuso, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che il simulato acquirente di beni/servizi strumentali subisca una rettifica fiscale, cioè restituiscasi al Fisco l’IVA scorrettamente detratta. Ora, nel caso di specie, una società X fingeva di acquistare beni strumentali da una società Y. Sia X che Y erano possedute dagli stessi soci (circostanza che depone per un’intesa fraudolenta): era peculiare, in tale vendita simulata, il fatto che X avesse veramente pagato ad Y il prezzo del presunto acquisto, quale anticipo sulla consegna futura della merce. Y emetteva regolare fattura. In seguito, detta consegna non veniva eseguita, mentre la somma pagata veniva rimborsata, dopo vari passaggi, alla stessa X. Al riguardo, la Corte ha precisato quale trattamento giuridico sarebbe applicabile, ai sensi degli articoli summenzionati, ad un caso di vendita simulata - e di correlativo abuso del diritto a detrazione dell’IVA – come quello di specie: il simulato acquirente dovrebbe subire una rettifica fiscale e, quindi, restituire al Fisco l’IVA detratta, conservando il diritto a ripetere, dal simulato venditore, la somma anticipata. Ciò fino al rimborso di tale anticipo. Parimenti, il simulato venditore deve subire l’inclusione della somma anticipata nella base imponibile della propria IVA. Una volta effettuato il rimborso dell’IVA a credito, il simulato venditore può ottenere, dal Fisco, il rimborso dell’IVA a debito pagata.

Stato della Procedura

In data 11 luglio 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-107/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico